

**Persone fisiche residenti in Italia**

Prodotto finanziario	All'acquisto del prodotto	Nel corso dell'investimento		Alla vendita, rimborso o riscatto	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Imposta di bollo o IVAFE - Imposta sulle riserve matematiche	Imposte sui proventi (redditi di capitale)	Imposte sulle plusvalenze	Imposta di bollo
Conti correnti e libretti di risparmio	Non si applica	Bollo di 34,20 euro annuo se il cliente è persona fisica (oppure di 100,00 euro se il cliente è diverso da persona fisica), rapportata al periodo e quota di possesso; l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annua dei conti e libretti presso uno stesso intermediario non supera 5.000 euro (oppure nel caso di conto base intestato a persona fisica con Isee inferiore a 7.500 euro); se il conto è intrattenuto presso una banca estera è dovuta l'IVAFAE (quadro RM di UNICO PF) con analogo criterio.	Ritenuta del 20% sugli interessi; se il conto è intrattenuto presso un intermediario estero, imposta sostitutiva del 20% da liquidare nel quadro RM di UNICO PF, se non interviene nella riscossione un intermediario italiano che prelevi la ritenuta.	Solo sui c/c e depositi denominati in valuta estera se il saldo eccede l'importo di 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui Imposta sostitutiva del 20% da autoliquidare in quadro RT di UNICO	Viene assolta sull'ultima rendicontazione pro rata temporis
Conti deposito Certificati di deposito	Non si applica	Sulle comunicazioni inviate dalle banche, SIM, SGR compagnie d'assicurazione e altri enti gestori ai clienti in relazione ai prodotti finanziari è dovuta un'imposta di bollo dell'1,5 per mille del valore risultante dalle comunicazioni al termine del periodo d'imposta o di detenzione, con un minimo di 34,20 euro (ed un massimo di 4.500 euro per i soli clienti non persone fisiche), rapportato al periodo e quota di possesso; se il rapporto è intrattenuto presso una banca estera, senza il tramite di intermediari italiani, è dovuta l'IVAFAE (quadro RM di UNICO PF) con analogo criterio.	Ritenuta del 20% sugli interessi		Per i conti deposito viene assolta sull'ultima rendicontazione pro rata temporis. Mentre l'applicazione dell'imposta di bollo, da parte dell'emittente, per i certificati di deposito avviene previo calcolo e memorizzazione effettuata alla fine di ciascun anno
Titoli pubblici italiani ed esteri, buoni fruttiferi postali	Non si applica		Ritenuta del 12,5% sugli interessi e sugli scarti d'emissione	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze del 12,5%, applicata dall'intermediario o, in mancanza, mediante compilazione del quadro RT di UNICO PF	Per i buoni postali fruttiferi: applicazione dell'imposta di bollo trattenendo la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti
Obbligazioni corporate	Non si applica (anche se convertibili in azioni)		Ritenuta del 20% sugli interessi e sugli scarti d'emissione	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze del 20%, applicata dall'intermediario o, in mancanza, mediante compilazione del quadro RT di UNICO PF	
Azioni italiane e strumenti finanziari partecipativi	Imposta: - dello 0,10% (0,12% per il 2013) sul valore della transazione, azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio con capitalizzazione non inferiore a 500 milioni di euro; - dello 0,2% (0,22% per il 2013) sulle altre azioni e strumenti partecipativi. E' dovuta dall'acquirente. In vigore dal 1 marzo 2013.		Ritenuta o imposta sostitutiva del 20% per le partecipazioni non qualificate; Irpef sul 49,72% del dividendo per quelle qualificate	Imposta sostitutiva del 20% per le partecipazioni non qualificate, applicata dall'intermediario o, in mancanza, mediante compilazione del quadro RT di UNICO PF; Irpef sul 49,72% della plusvalenza per quelle qualificate	
Azioni estere	Non si applica (extraterritorialità)	Ritenuta o imposta sostitutiva del 20% per le partecipazioni non qualificate; Irpef progressiva sul 49,72% del dividendo per quelle qualificate o sul 100% degli utili provenienti da Stati black list	Imposta sostitutiva del 20% per le partecipazioni non qualificate, applicata dall'intermediario. In regime dichiarativo, compilazione del quadro RT di UNICO PF; Irpef sul 49,72% della plusvalenza per quelle qualificate o sul 100% della plusvalenza relativa a partecipazioni in società localizzate in Stati black list.		
OICVM ed ETF armonizzati UE e "white list"	Non si applica	Ritenuta del 20%, ridotta fino al 12,5% per i fondi investiti in titoli pubblici italiani ed esteri	Imposta sostitutiva del 20%, applicata dall'intermediario salvo opzione per il regime dichiarativo (quadro RT di UNICO PF)		
Fondi comuni ed ETF extra UE	Non si applica	Irpef progressiva sull'intero provento, con obbligo di dichiarazione nel quadro RL di UNICO PF	Imposta sostitutiva del 20%, applicata dall'intermediario salvo opzione per il regime dichiarativo (quadro RT di UNICO PF)		
Derivati	Imposta fissa determinata in funzione del valore e della tipologia della transazione, da un		Non si applica (generano di regola plusvalenze e minusvalenze)	Imposta sostitutiva del 20%, applicata dall'intermediario o, in mancanza, mediante compilazione del quadro RT di UNICO PF	

	<p>minimo di 0,1875 euro ad un massimo di 200 euro. E' dovuta da entrambe le parti. In vigore dal 1 luglio 2013.</p>				
Polizze vita	Non si applica	<p>Sulle polizze vita italiane e su quelle estere con rappresentante in Italia è applicata l'imposta sulle riserve matematiche dello 0,50% (a carico della compagnia); su quelle estere senza rappresentante in Italia, amministrare da intermediari italiani, è applicata l'imposta sul valore della polizza (a carico del contraente) con la stessa aliquota (0,50%). Si tratta di un prelievo che si considera d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva sui proventi.</p>	<p>Imposta sostitutiva del 20%, ridotta fino al 12,5% per le polizze investite in titoli pubblici italiani ed esteri. I proventi delle polizze estere non assoggettati ad imposta da parte della compagnia o di intermediario italiano devono essere dichiarati nel quadro RM di UNICO PF ed assoggettati alla stessa imposta.</p>	<p>Imposta sostitutiva del 20%, applicata dall'intermediario o, in mancanza, mediante compilazione del quadro RT di UNICO PF.</p>	<p>Applicazione dell'imposta di bollo trattenendo la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti.</p>